



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2004

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modifiche ed integrazioni

(Elaborato A)

SERVIZIO URBANISTICA

1^a adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 14 ottobre 2004

Adozione definitiva: deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 24 novembre 2006

Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 200 del 1 febbraio 2008

INDICE

<i>Art. 1 - Modifiche all'art. 1 - Finalità delle norme ed elaborati del Piano Regolatore Generale</i>	1
<i>Art. 2 - Modifiche all'art. 2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia</i>	1
<i>Art. 3 - Modifiche all'art. 3 - Indici urbanistico - edilizi e definizioni</i>	1
<i>Art. 4 - Modifiche all'art. 12 - Costruzioni precarie</i>	3
<i>Art. 5 - Modifiche all'art. 14 - Variazione della destinazione d'uso</i>	3
<i>Art. 6 - Modifiche all'art. 16 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio</i>	4
<i>Art. 7 - Modifiche all'art. 24 - Dotazione di parcheggi di pertinenza</i>	4
<i>Art. 8 - Modifiche all'art. 30 - Elenco delle zone</i>	4
<i>Art. 9 - Modifiche all'art. 32 - Ais: Insediamenti storici</i>	5
<i>Art. 10 - Modifiche all'art. 33 - Acc: Città consolidata</i>	7
<i>Art. 11 - Modifiche all'art. 34 - Aie: Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario</i>	8
<i>Art. 12 - Modifiche all'art. 36 - Definizione</i>	9
<i>Art. 13 - Modifiche all'art. 37 - B1: Zone edificate sature</i>	9
<i>Art. 14 - Modifiche all'art. 38 - B2, B3, B3a, B4: Zone edificate di integrazione e completamento</i>	9
<i>Art. 15 - Introduzione dell'art. 38 bis - B5, B6: Zone residenziali estensive</i>	10
<i>Art. 16 - Modifiche all'art. 39 - Definizione</i>	11
<i>Art. 17 - Riformulazione dell'art. 41 - C2, C2a, C3 e C3a: Zone di espansione di nuovo impianto</i>	11
<i>Art. 18 - Modifiche all'art. 44 - Zone produttive del settore secondario</i>	12
<i>Art. 19 - Modifiche all'art. 45 - D1: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento</i>	13
<i>Art. 20 - Modifiche all'art. 46 - D2: Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto</i>	13
<i>Art. 21 - Abrogazione dell'art. 48 - D4: Zone per laboratori di ricerca e per attività produttive ad elevato contenuto di ricerca scientifica</i>	13
<i>Art. 22 - Abrogazione dell'art. 48 bis - D4a: Zone per laboratori artigianali e per servizi avanzati delle imprese</i>	14
<i>Art. 23 - Modifiche all'art. 49 - Zone commerciali</i>	14
<i>Art. 24 - Modifiche all'art. 51 bis - D6a1: Zone commerciali di nuovo impianto speciali</i>	14
<i>Art. 25 - Sostituzione dell'art. 53 - D7: Zone terziarie e direzionali</i>	14
<i>Art. 26 - Introduzione dell'art. 53 bis - D7a: Zone terziarie e direzionali speciali</i>	15
<i>Art. 27 - Introduzione dell'art. 53 ter - D7b: Zone terziarie e direzionali sature</i>	15
<i>Art. 28 - Modifiche all'art. 54 - D8: Zone per esercizi alberghieri</i>	16
<i>Art. 29 - Modifiche all'art. 56 bis - D11: Zone miste esistenti e di completamento</i>	16
<i>Art. 30 - Modifiche all'art. 57 - Definizione</i>	17
<i>Art. 31 - Modifiche all'art. 58 - E1: Zone agricole di interesse primario</i>	17
<i>Art. 32 - Modifiche all'art. 59 - E2: Zone agricole di interesse secondario</i>	18
<i>Art. 33 - Modifiche all'art. 61 - E4: Zone a bosco</i>	19
<i>Art. 34 - Modifiche all'art. 62 - E5: Zone a pascolo</i>	19
<i>Art. 35 - Modifiche all'art. 65 - F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano</i>	19
<i>Art. 36 - Modifiche all'art. 66 - F2: Zone destinate alla viabilità</i>	20
<i>Art. 37 - Introduzione dell'art. 68 bis - Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso</i>	20
<i>Art. 38 - Modifiche all'art. 69 - G: Zone destinate ai servizi di quartiere</i>	20
<i>Art. 39 - Modifiche all'art. 71 - H1: Zone destinate a servizi privati</i>	21
<i>Art. 40 - Introduzione dell'art. 75 bis - Prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali</i>	21
<i>Art. 41 - Modifiche all'art. 72 - H2: Zone destinate a verde privato</i>	21
<i>Art. 42 - Sostituzione dell'art. 76 - BPT: Biotopi</i>	22

<i>Art. 43 - Introduzione dell'art. 76 bis - SIC: Siti di Importanza Comunitaria</i>	<u>23</u>
<i>Art. 44 - Introduzione dell'art. 76 ter - APF: Aree di protezione fluviale</i>	<u>23</u>
<i>Art. 45 - Introduzione dell'art. 76 quater - Ambiti fluviali di interesse ecologico</i>	<u>24</u>
<i>Art. 46 - Modifiche all'art. 79 - Aree di tutela ambientale</i>	<u>24</u>
<i>Art. 47 - Modifiche all'art. 83 - Fasce di rispetto</i>	<u>24</u>
<i>Art. 48 - Introduzione dell'art. 83 bis - Impianti di distribuzione di carburante</i>	<u>25</u>
<i>Art. 49 - Abrogazione dell'art. 84 - Aree ad elevata pericolosità geologica, aree di controllo geologico e aree senza penalità geologiche</i>	<u>26</u>
<i>Art. 50 - Modifiche all'art. 84 ter - Aree con problemi di inquinamento dei terreni e delle acque</i>	<u>26</u>
<i>Art. 51 - Modifiche all'art. 86 - Utilizzazione degli edifici esistenti</i>	<u>26</u>
<i>Art. 52 - Modifiche all'art. 87 - Interventi di recupero sottotetti</i>	<u>27</u>
<i>Art. 53 - Modifiche all'art. 100 - Dotazione minima di parcheggi pertinenziali e norme per la loro realizzazione</i>	<u>28</u>

Art. 1

Modifiche all'art. 1

Finalità delle norme ed elaborati del Piano Regolatore Generale

1. L'articolo 1, comma 2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformato come segue:

“2. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- Relazione e relativi allegati
- Disciplina del suolo e degli edifici – Variante 2004 (1:5.000) n. 27 tavole e relativa legenda
- Classificazione degli edifici e degli spazi compresi nella città consolidata – Variante 2004 (1:5.000) n. 1 tavola
- Classificazione degli edifici, degli spazi e dei manufatti compresi negli insediamenti storici – Variante 2004 (1:1.000) n. 32 tavole
- Carta con l'area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a nord della città di Trento – Variante 2004 (1:5.000) n. 1 tavola
- Carta della tutela ambientale – Variante 2004 (1:15.000) n. 1 tavola
- Carta della zonizzazione commerciale: zone commerciali integrate (1:15.000) n. 1 tavola;
- Norme di attuazione – Variante 2004 e allegati”.

2. All'articolo 1 delle norme di attuazione il comma 3 è abrogato.

3. A seguito dell'abrogazione del comma 3, il comma 4 è rinumerato in 3.

4. E' inserito il comma 4, nel seguente testo:

“4. Per l'individuazione delle aree soggette a bonifica ambientale si fa riferimento all'elaborato denominato “PRG – Appendice tecnica – anagrafe dei siti da bonificare” redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 77 bis del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.”.

Art. 2

Modifiche all'art. 2

Trasformazione urbanistica ed edilizia

1. All'articolo 2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 1, la parola “autorizzazione” è sostituita con la seguente locuzione: “alla presentazione di denuncia d'inizio attività”.

Art. 3

Modifiche all'art. 3

Indici urbanistico - edilizi e definizioni

1. All'articolo 3 delle norme di attuazione la definizione di superficie utile netta è modificata come segue:

“Sn - Superficie utile netta - E' la superficie utile (Su) diminuita della superficie dei seguenti elementi verticali :

- muri perimetrali all'edificio;
- vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti qualora costituiscano parti comuni;
- ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni. Si considerano ingressi gli spazi strutturalmente e logisticamente finalizzati all'ingresso alle singole unità immobiliari e in ogni caso individuati come parti comuni nelle risultanze catastali e tavolari.”.

2. All'articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è integrata la definizione di “Ss superficie destinata a servizi pubblici” ed è aggiunta la definizione di “Sp – numero depositi macchine pubblici o di uso pubblico”, nel seguente testo:

“Ss – Superficie destinata a servizi pubblici - E’ indicata nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica. Essa comprende le aree destinate alla viabilità, al verde e in genere ai servizi pubblici, che di norma devono essere cedute in proprietà al Comune. Il ricorso alla sola servitù pubblica potrà essere ammesso in via eccezionale sulla base di adeguate motivazioni che ne evidenzino l’interesse pubblico.”.

“Sp – Numero posti macchina pubblici o di uso pubblico – E’ il numero minimo di posti macchina pubblici o di uso pubblico indicato nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica. Sono di norma aggiuntivi alle superfici Ss, ma in via eccezionale in fase di approfondimento progettuale dei piani attuativi potrà essere valutata la possibilità di integrarli nella aree Ss. Con lo stesso criterio si valuterà l’opportunità che siano ceduti in proprietà al Comune oppure che vengano asserviti alla sola servitù pubblica.”.

3. All’articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, alla definizione di “Rc – Rapporto di copertura” – dopo la sigla “%R”, sono aggiunte le seguenti parole:

“Percentuale di residenza – “

4. All’articolo 3 delle norme di attuazione, dopo la definizione di “%R – Percentuale di residenza – “, è inserita la seguente definizione:

“%Sf – Superficie permeabile – E’ la minima aliquota, in percentuale, della superficie fondiaria che deve rimanere a terrapieno con adeguato drenaggio superficiale e sistemata a verde con alberatura varia anche d’alto fusto.”.

5. All’articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, la definizione di “Vt – Volume del fabbricato”, è sostituita dalla seguente:

“Vt - Volume del fabbricato – È pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette (Sn) dei singoli piani per le rispettive altezze nette interne misurate dal pavimento all’intradosso del solaio, ad eccezione:

- del piano sottotetto, la cui altezza di riferimento è la media ponderata delle altezze interne nette;
- dei piani seminterrati, qualora abbiano un’altezza netta interna non superiore a metri 3, ove si considera solo l’altezza fuori terra, calcolata dal piano di campagna o dallo spiccato se più basso.

Per le sole zone E, Acc5 e CPP e per le zone oggetto di piani attuativi approvati alla data di prima adozione della Variante 2004 al PRG, continuano ad applicarsi i criteri di calcolo del volume previsti dal vigente regolamento edilizio comunale.”.

6. All’articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, alla definizione “Distanze dai confini”, secondo e terzo alinea, la locuzione “zone F e G” è sostituita dalla seguente:

“zone C, F e G;”.

7. All’articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, alla definizione “Distanze dagli edifici”, tra il terzo e l’ultimo alinea è inserito il seguente:

“salve tutte le altre prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione in aderenza fra lotti appartenenti a zone omogenee in base ad accordo scritto ed intavolato fra i proprietari. Tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine;”.

8. All’articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, alla definizione “Allineamenti”, la sigla Acc2 è sostituita con la sigla Acc2b.

9. All’articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, dopo la definizione di “Copertura a falde”, vengono inserite le voci “Lotto minimo”, “Cavedi”, “Accessori alla residenza”, “Verde privato tutelato” e “Monetizzazione aree Ss extra standard” nel seguente testo:

“Lotto minimo – E’ l’area minima richiesta dalle singole norme di zona per l’utilizzazione edificatoria dei suoli; essa può essere costituita anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

Salvo quanto diversamente disposto dalle singole norme di zona, non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto minimo:

- particelle catastali non confinanti tra loro;

- superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino urbanisticamente separate da superfici con destinazione d'uso diversa.

La viabilità interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso richieste per la verifica del lotto minimo.”.

“Cavedi – La realizzazione di cavedi è ammessa subordinatamente alla definizione delle condizioni, dimensioni e caratteristiche tecniche da prevedersi nel regolamento edilizio comunale.”.

“Accessori alla residenza – Nelle pertinenze degli edifici residenziali esistenti, fatta eccezione per quelli ricadenti nel centro storico di Trento, è sempre ammessa la costruzione di tettoie per il deposito e la conservazione della legna destinata ad uso domestico e per deposito attrezzi agricoli, alle seguenti condizioni:

- la dimensione massima in pianta deve essere pari a m² 8,00;
- deve essere rispettata una distanza dai confini pari a m 1,50;
- deve essere rispettata una distanza dai fabbricati di proprietà altrui pari a m 3,00;
- tali tettoie dovranno essere collocate in posizione defilata rispetto alla viabilità pubblica;
- devono costituire pertinenza dell'edificio principale cui sono al servizio.

Il regolamento edilizio comunale stabilirà le tipologie e i materiali cui attenersi obbligatoriamente per la costruzione dei presenti accessori”.

“Verde privato tutelato – E' indicato nelle aree di nuovo impianto e comprende le superfici sulle quali non può essere prevista la localizzazione di edifici in quanto devono essere sistemate a verde.”.

“Monetizzazione aree Ss extra standard – Qualora nelle zone soggette a pianificazione attuativa la quantità di superficie destinata a servizi pubblici risulti superiore ai parametri previsti dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 e sempreché la cessione sia ritenuta non necessaria in ragione dello stato delle opere di urbanizzazione già esistenti, l'amministrazione comunale può convenire con la ditta lottizzante la monetizzazione delle aree in eccedenza, in sostituzione alla loro cessione. In questo caso il valore delle aree corrisponde all'indennità di esproprio stabilita dai competenti organi, alla data dell'approvazione del piano attuativo. Ai fini della determinazione delle aree extra standard, fatta eccezione per le zone produttive e per le zone commerciali per le quali si rinvia all'articolo 5 del D.M. 1444/68, si assume che a 90 m³ di volumetria, ovvero a 30 m² di superficie lorda devono corrispondere 18 m² di aree per servizi pubblici.”.

Art. 4

Modifiche all'art. 12 Costruzioni precarie

1. All'articolo 12 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La realizzazione di costruzioni precarie è ammessa esclusivamente per cantieri relativi ad opere regolarmente assentite, senza necessità di specifica autorizzazione.”.

Art. 5

Modifiche all'art. 14 Variazione della destinazione d'uso

1. L'articolo 14 comma 2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è abrogato.

Art. 6
Modifiche all'art. 16
Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio

1. All'articolo 16 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 2, dopo il termine "piste" sono inserite le seguenti parole:
"e dei serbatoi interrati ad uso irriguo".

2. L'articolo 16 comma 4 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è modificato come segue:

"4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione o denuncia di inizio attività, a seconda della natura delle relative opere, nel solo rispetto delle norme di codice civile".

3. L'articolo 16 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è integrato con il comma 6 che recita:

"6. I pali, i tralicci ed ogni altra costruzione destinata all'installazione di impianti di telecomunicazione rientranti tra quelli assoggettati a concessione edilizia dalla specifica normativa vigente in materia, devono rispettare una distanza minima dai confini del lotto di almeno metri 5."

Art. 7
Modifiche all'art. 24
Dotazione di parcheggi di pertinenza

1. L'articolo 24 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è sostituito dal seguente:

"Articolo 24 – Dotazione di parcheggi di pertinenza

1. In tutti gli interventi edilizi deve essere rispettata la dotazione minima di parcheggio determinata dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 73 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22.

2. Ogni posto macchina deve avere una superficie minima di 12 m² e deve essere realizzato nel rispetto delle dimensioni minime previste nei disegni tecnici esemplificativi allegati alla determinazione di cui al primo comma.

3. Ai fini della verifica dello standard la superficie che concorre non può essere superiore a 12 m² per ogni posto macchina.

4. Le aree destinate alla sosta devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in considerazione dell'impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto di intervento, purché individuate nelle sue immediate vicinanze e di proprietà; ai fini della definizione di immediata vicinanza si assume una distanza non superiore a metri 100 per le attività economiche e a metri 300 per la residenza.

5. Ai fini del rispetto degli standard sulla dotazione di parcheggi di pertinenza, per le attività economiche ed i servizi ricadenti entro le zone Aie e le sottozone Acc1a, Acc1b, Acc2a, Acc2b e limitatamente ai soli piani terra e primo, si applicano le norme relative agli interventi nei centri storici."

Art. 8
Modifiche all'art. 30
Elenco delle zone

1. All'articolo 30 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, dopo le parole "B2, B3, B3a, B4 – zone edificate di integrazione e completamento" sono inserite le parole:

"B5, B6 – zone residenziali estensive."

2. All'articolo 30 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono eliminate le seguenti parole:

“D4 – zone per laboratori di ricerca e per attività produttive ad elevato contenuto di ricerca scientifica; D4a – zone per laboratori artigianali e per servizi avanzati alle imprese”.

3. All'articolo 30 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, dopo le parole “D7 – zone terziarie e direzionali” sono inserite le seguenti parole:

“D7a – zone terziarie e direzionali speciali
D7b – zone terziarie e direzionali sature.”.

4. All'articolo 30 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, le parole “D8 – zone per esercizi alberghieri”, sono così modificate:

“D8, D8a, D8b – zone per esercizi alberghieri.”.

5. All'articolo 30 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, tra le parole: “BTP – biotopi” e “PTC - Parco delle Tre Cime e della Val di Gola”, sono inserite le seguenti parole: “SIC – Siti di Importanza Comunitaria” e “APF – aree di protezione fluviale.”.

6. All'articolo 30 comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, le parole: “ARA – aree di recupero ambientale – aree di tutela ambientale”, sono così modificate:

“ARA – aree di recupero ambientale – aree di tutela ambientale e beni ambientali.”.

7. L'articolo 30 comma 2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è modificato come segue:

“2. Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come minimi per ciò che concerne la superficie del lotto e la superficie riservata agli spazi pubblici e come massimi non superabili per ciò che concerne l'altezza, gli indici territoriali e fondiari di fabbricabilità, la superficie coperta, il rapporto di copertura, l'indice di utilizzazione territoriale e fondiaria. Il trasferimento, totale o parziale, da un lotto ad un altro del relativo indice di fabbricabilità fondiaria, se espresso in termini di volume, ovvero dell'indice di utilizzazione fondiaria, se espresso in termini di superficie utile lorda, è consentito nel limite del 5% dell'indice di zona del lotto oggetto di edificazione, a condizione che si tratti di lotti confinanti e con la medesima destinazione urbanistica.”.

8. L'articolo 30 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è integrato dal comma 3 che recita:

“3. Ai fini di promuovere ed agevolare la costruzione di edifici, compresa la sostituzione edilizia, nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico, il Comune approva un regolamento nel quale può essere attribuito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 10% dell'indice di fabbricabilità previsto dalle presenti norme per le seguenti zone: B, C, D7, D8, D9, E, H1, H2.”.

Art. 9
Modifiche all'art. 32
Ais: Insediamenti storici

1. All'articolo 32 comma 1.4 delle norme di attuazione del piano regolatore generale le declaratorie a), b), e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a - unità edilizie d'intervento: nelle planimetrie di piano sono delimitate le unità edilizie d'intervento. I progetti di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e la relativa documentazione, devono tener conto delle caratteristiche delle unità suddette;

b - ambiti di intervento unitario: all'interno dei perimetri e degli ambiti delimitati nelle planimetrie ed indipendentemente dalla classificazione in sottozone di intervento di cui appresso il PRG individua:

- nelle planimetrie in scala 1:5.000 del PRG i comparti di aree ed edifici destinati ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico. Ogni comparto sarà oggetto di un piano attuativo oppure di un progetto unitario di sistemazione di iniziativa comunale ovvero di iniziativa dell'ente proprietario;
- nelle planimetrie in scala 1:1.000 del PRG i comparti di aree ed edifici che sono subordinati a piano di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata; gli ambiti composti da spazi pubblici di relazione e edifici limitrofi, subordinati a progetti unitari estesi all'intera area individuata nelle tavole di PRG. Nell'ambito dei progetti unitari di cui sopra è ammesso, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi e degli edifici, il recupero dei volumi degli edifici di cui risulta necessaria la demolizione totale o parziale, all'interno di appositi progetti unitari;
- c – aree inedificate: non è ammessa l'occupazione, con costruzioni in elevazione, degli spazi liberi esistenti, fatta eccezione per quelli derivanti da demolizione con ricostruzione o ricostruzione con configurazione differente da quella originaria di edifici classificati come sottozona A5 e A7 e per quelli risultanti dal ripristino di volumi crollati e/o demoliti, documentati ed illustrati con apposita analisi storico critica;
- non è consentita la pavimentazione di aree destinate attualmente ad orto o giardino, salve le operazioni previste per la creazione di spazi pedonali nel quadro degli interventi di cui al precedente punto b, in piani di recupero ed in progetti unitari, né è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto;
- è prescritta la conservazione delle alberature esistenti, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, nonché la conservazione delle aree cortilizie graficamente individuate nelle tavole di PRG sia come aree inedificate, sia come giardini di particolare interesse storico-artistico (sottozona A2);
- è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati ad esclusivo servizio degli edifici, nel rispetto delle alberature esistenti: le aree verdi esistenti dovranno essere mantenute o ricostituite con uno strato di terreno vegetale di altezza non inferiore a cm 50;
- nelle aree inedificate pubbliche o destinate a servizi pubblici è ammessa anche la realizzazione di interrati funzionali a detti servizi pubblici.”.

2. All'articolo 32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 1.4 è aggiunta la lettera “q”:

“q – viabilità: nelle planimetrie di piano in scala 1:1000, la viabilità è così individuata:

- spazi pubblici di relazione da sottoporre a interventi di riqualificazione con progetto unitario;
- spazi pubblici di relazione da destinare a interventi specifici di adeguamento della pavimentazione e/o delle reti tecnologiche.

Per la viabilità non individuata come “spazi pubblici di relazione”, sono possibili gli adeguamenti della pavimentazione e/o delle reti tecnologiche. Qualsiasi nuovo intervento dovrà però essere coerente con gli interventi di arredo urbano dove già realizzati.”.

3. All'articolo 32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale al comma 3.1 i punti A1 e A2 sono sostituiti dai seguenti:

“A1 - Edifici, o parte di essi, notificati e vincolati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici. Edifici di particolare interesse storico-artistico, monumentale, assimilati agli edifici notificati e vincolati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici.

A2 - Aree di pertinenza e giardini, notificati e vincolati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici. Aree di pertinenza e giardini di particolare interesse storico artistico, assimilati a quelli notificati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici.”.

4. All'articolo 32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Sottozona A1: Edifici, o parte di essi, notificati e vincolati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici. Edifici di particolare interesse storico-

artistico, monumentale, assimilati agli edifici notificati e vincolati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici.”.

5. All’articolo 32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 4.1 è sostituito dal seguente:

“4.1. In tale sottozona si ammettono esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di restauro, per gli edifici che comportano l’approvazione dei progetti da parte della competente Soprintendenza, la disciplina di intervento si applica solo alle parti di edificio che risultano effettivamente di interesse storico artistico e monumentale, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza, che preciserà gli interventi ammessi nelle altre parti dell’edificio stesso, che potranno comprendere anche interventi di demolizione con eventuale recupero delle superfetazioni. In assenza di precisazioni da parte della Soprintendenza nelle altre parti dell’edificio gli interventi ammessi sono quelli della sottozona A3.”.

6. All’articolo 32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, i commi 4.4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4.4. Gli edifici assimilati a quelli notificati e vincolati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici per i quali non si sia proceduto a notifica ai sensi della normativa in materia di beni architettonici entro il 16.12.1994, ovvero quelli per i quali il vincolo è stato revocato, saranno considerati, ai fini della disciplina d’intervento, sottozona A3.

5. Sottozona A2: Aree di pertinenza e giardini, notificati e vincolati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici. Aree di pertinenza e giardini di particolare interesse storico-artistico, assimilati a quelli notificati ai sensi della normativa in materia di beni architettonici.”.

7. All’articolo 32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è aggiunto il comma 7.4 nel seguente testo:

“7.4. Ad integrazione di quanto disposto dall’allegato n. 3 – Elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati, nella sottozona A4 è ammessa l’apertura di nuovi fori per finestre alle seguenti condizioni:

- nel caso di sopraelevazioni purchè coerenti con l’impostazione architettonica delle fronti interessate;
- negli altri casi qualora ammesso da criteri compositivi di facciata che garantiscano il rispetto delle simmetrie e degli allineamenti delle forature esistenti.

8. All’articolo 32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 9.1, ultimo periodo, dopo le parole “interventi di manutenzione ordinaria” sono aggiunte le parole “ e straordinaria”.

Art. 10
Modifiche all’art. 33
Acc: Città consolidata

1. All’articolo 33 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 1 la parola “sei” è sostituita con la parola “sette”.

2. All’articolo 33 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In tali sottozone sono rispettivamente ammessi i seguenti interventi:

Acc1a – manutenzione ordinaria, restauro. Tali edifici sono soggetti alla medesima disciplina di intervento degli edifici classificati sottozona A1 nell’ambito degli insediamenti storici;

Acc1b – manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo;

Acc2a – manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e, ad eccezione delle fronti, ristrutturazione edilizia. Nel caso di interventi di sopraelevazione di cui al successivo articolo 87, va comunque garantita la lettura dell’articolazione volumetrica caratterizzante l’edificio oggetto dell’intervento;

Acc2b - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione e con spostamento del sedime nel rispetto degli allineamenti e della distanza dai confini pari alla metà dell'altezza della fronte con un minimo di metri 5, con obbligo di non eccedere il volume massimo preesistente fuori terra calcolato ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale, la superficie coperta e l'altezza massima di ciascun fronte. In tutti gli interventi deve comunque essere mantenuta la coerenza delle fronti e della copertura con gli eventuali edifici posti in aderenza ed aventi la medesima classificazione, al fine di tutelare i caratteri architettonici dell'insieme. Negli interventi di demolizione e ricostruzione è ammesso il recupero dei volumi Acc3 soggetti a demolizione senza ricostruzione presenti nelle pertinenze;

Acc3 - demolizione senza ricostruzione. Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Acc4 - ristrutturazione urbanistica per opere pubbliche. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica per opere pubbliche dovranno avvenire nel rispetto degli indici di cui ai successivi articoli 65 e 69 e sono subordinati alla predisposizione di un progetto esteso all'intera area individuata negli elaborati di PRG relativi alla disciplina del suolo. Fino a quando non si procede alla ristrutturazione urbanistica come sopra disciplinata, sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

Acc5 - ristrutturazione urbanistica con obbligo di piano attuativo da redigere nel rispetto degli allineamenti esistenti o prescritti dalla cartografia di PRG, dell'altezza massima di metri 16,50, dell'indice di fabbricabilità territoriale di 5 m³/m² e della distanza dai confini pari alla metà dell'altezza del fronte con un minimo di metri 5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai fini del rispetto degli standard urbanistici devono prevedere, mediante apposita convenzione, la cessione a titolo gratuito di aree per servizi in misura pari a m² 0,09 per ogni metro cubo da edificare, reperibili anche nelle immediate vicinanze e comunque non al di fuori dal comune catastale entro cui ricade l'intervento ed in ogni caso su aree già destinate a servizi ed attrezzature dal vigente PRG. All'interno delle sottozone Acc5 è ammessa la destinazione d'uso prevalentemente residenziale.”.

3. All'articolo 33 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salvo diversa, specifica, indicazione di zona, è sempre consentito il permanere della destinazione d'uso in atto ovvero l'utilizzazione per gli usi previsti all'art. 36 delle presenti norme.”.

4. All'articolo 33 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al testo del comma 4 è aggiunta la seguente frase “Limitatamente alle sottozone Acc2a e Acc2b, sono inoltre consentiti gli interventi di cui al successivo articolo 87.”.

5. All'articolo 33 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è inserito il comma 6 nel seguente testo:

“6. Le aree inedificate ricadenti entro la città consolidata non sono edificabili, fatta salva la realizzazione di parcheggi interrati di pertinenza nonché di interrati funzionali a edifici pubblici o destinati a servizi pubblici.”.

Art. 11

Modifiche all'art. 34

Aie: Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario

1. All'articolo 34 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli interventi ammessi sono riportati, caso per caso, nell'elenco di cui all'allegato n. 1 – Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario. Gli edifici per i quali sono ammessi interventi di restauro e di manutenzione ordinaria sono soggetti alla medesima disciplina d'intervento degli edifici

classificati sottozona A1 nell'ambito degli insediamenti storici. Gli edifici per i quali è ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia con risanamento conservativo delle fronti sono soggetti alla medesima disciplina di intervento degli edifici classificati nella sottozona Acc2a della Città consolidata.”.

2. All'articolo 34 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le pertinenze degli edifici e comunque le aree ricadenti nell'apposito perimetro degli edifici e complessi isolati compresi nelle zone a prevalente uso residenziale, non sono edificabili, fatta salva la realizzazione di parcheggi interrati di pertinenza, limitatamente alle aree comprese nelle zone a prevalente uso residenziale.”.

*Art. 12
Modifiche all'art. 36
Definizione*

1. All'articolo 36 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 3, dopo le parole “B2, B3, B3a, B4 – zone edificate di integrazione e di completamento” sono inserite le seguenti parole:

“B5, B6 – zone residenziali estensive”.

*Art. 13
Modifiche all'art. 37
B1: Zone edificate sature*

1. All'articolo 37 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale in cui è vietato qualsiasi aumento del volume esistente fuori terra, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione con ricostruzione. In quest'ultimo caso devono essere rispettati i seguenti parametri:

- la distanza dai confini del lotto dovrà essere pari a metà dell'altezza massima delle fronti prospettanti, con un minimo di metri 5,00;
- non possono essere superati il volume esistente fuori terra calcolato ai sensi delle presenti norme e la superficie coperta dell'edificio esistente;
- l'altezza massima ammessa è pari a metri 16,50 nelle aree ricadenti entro il territorio compreso nei comuni catastali di Trento, Gardolo e Mattarello. Nel restante territorio comunale l'altezza massima ammessa è quella media delle zone B di integrazione e completamento immediatamente circostanti.”.

*Art. 14
Modifiche all'art. 38
B2, B3, B3a, B4: Zone edificate di integrazione e completamento*

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In tali zone, individuate sulla cartografia di piano in modo differenziato in relazione alla loro collocazione sul territorio, il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

zone B2

- | | | | |
|-----------------------|----|----------------|------|
| - lotto minimo | | m ² | 500 |
| - altezza massima | Hm | | |
| per copertura a falda | | m | 9,50 |

	per coperture piane		m	7
-	indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ / m ²	1,45
-	distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di		m	5
zone B3				
-	lotto minimo		m ²	500
-	altezza massima	Hm		
	per coperture a falda		m	12,50
	per coperture piane		m	10
-	indice di fabbricabilità	If	m ³ / m ²	1,85
-	distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di		m	5
zone B3a				
-	lotto minimo		m ²	500
-	altezza massima	Hm		
	per coperture a falda		m	10,50
	per coperture piane		m	8
-	indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ / m ²	1,75
-	distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di		m	5
zone B4				
-	altezza massima	Hm	m	13,50
-	indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ / m ²	2,20
-	distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con minimo di		m	5"

2. All'articolo 38 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, il volume edificabile ammesso è commisurato all'indice di fabbricabilità fondiaria (If) e deve trovare corrispondenza nella superficie minima necessaria a soddisfare tale indice. La superficie predetta costituisce pertinenza dell'edificio da realizzare. Tale disciplina vale anche per la determinazione dell'area di pertinenza degli edifici esistenti, compresi quelli costruiti antecedentemente al PRG approvato con L.P. 11.11.1968 n. 20, che sarà commisurata ai rispettivi volumi."

Art. 15

Introduzione dell'art. 38 bis

B5, B6: Zone residenziali estensive

1. Dopo l'articolo 38 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è introdotto l'articolo 38 bis:

"Art 38 bis – B5, B6 – Zone residenziali estensive

1. Le zone residenziali estensive sono zone a destinazione prevalentemente residenziale a bassa densità.

2. In tali zone, individuate sulla cartografia di piano in modo differenziato in relazione alla loro collocazione sul territorio, il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

zone B5				
-	lotto minimo		m ²	500
-	altezza massima	Hm		
	per coperture a falda		m	9,5
	per coperture piane		m	7,5
-	indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	0,8
-	distanza minima dai confini del lotto		m	5
-	superficie permeabile	%Sf		20%

zone B6

- lotto minimo		m ²	1000
- altezza massima	Hm		
per coperture a falda		m	9,5
per coperture piane		m	7,5
- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	0,4
- distanza minima dai confini del lotto		m	5
- superficie permeabile	%Sf		20%

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, il volume edificabile ammesso è commisurato all'indice di fabbricabilità fondiaria (If) e deve trovare corrispondenza nella superficie minima necessaria a soddisfare tale indice. La superficie predetta costituisce pertinenza dell'edificio da realizzare. Tale disciplina vale anche per la determinazione dell'area di pertinenza degli edifici esistenti, compresi quelli costruiti antecedentemente al PRG approvato con L.P. 11.11.1968 n. 20, che sarà commisurata ai rispettivi volumi.”.

*Art. 16
Modifiche all'art. 39
Definizione*

1. All'articolo 39 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunto il comma 1 ter nel seguente testo:

“1 ter. In sede di pianificazione attuativa delle aree disciplinate dal presente capitolo, devono essere indicate le misure da adottare per l'abbattimento e il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge. A tal fine la documentazione di piano attuativo deve essere completata con una valutazione di clima acustico, da predisporre secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”.

2. All'articolo 39 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunto il comma 4 nel seguente testo:

“4. Nella determinazione della volumetria (Vt) o della superficie utile lorda (Su) realizzabili all'interno delle zone C, concorrono in egual misura tutte le aree ricadenti entro il perimetro di dette zone, a prescindere dalle indicazioni progettuali e/o funzionali prescritte dagli allegati 4.1 e 4.2 delle presenti norme per le diverse aree soggette a piano attuativo. Eventuali casi particolari sono specificati nelle singole schede degli allegati citati.”.

*Art. 17
Riformulazione dell'art. 41
C2, C2a, C3 e C3a: Zone di espansione di nuovo impianto*

1. L'articolo 41 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

“ 1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali.

2. Nelle zone C2, C2a, C3 e C3a l'edificazione avviene sulla base di un piano attuativo esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG e redatto nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e della posizione, entità e configurazione delle aree a destinazione pubblica, se individuati dal PRG e degli indici e delle prescrizioni riportati nelle schede o sui progetti speciali costituenti gli allegati n. 4.1 e n. 4.2 alle presenti norme.

3. L'indicazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona individuata dal PRG e delle aree a destinazione pubblica, comprese nelle schede costituenti l'allegato n. 4.1 alle presenti norme, è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la funzionalità. In sede di piano attuativo tale

indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e configurazione.

3bis - Nelle zone C3 e C3a, la volumetria necessaria per la realizzazione degli edifici per servizi pubblici di possibile localizzazione sulle aree per le quali è prevista la cessione gratuita all'Amministrazione comunale, è aggiuntiva rispetto a quella indicata negli allegati 4.1 e 4.2 delle presenti norme di attuazione. Detta volumetria è dimensionata in sede di progettazione tenendo conto delle funzioni da insediare e delle caratteristiche dell'edificato circostante.

4. E' sempre ammesso il mantenimento di edifici esistenti senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano attuativo. In tal caso su detti edifici sono consentiti tutti gli interventi compresa la demolizione con ricostruzione nel rispetto del volume architettonico preesistente, anche con modifica del sedime, purché nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e di eventuali allineamenti.

5. Nell'edificazione si devono rispettare i seguenti indici:

1) nelle zone C2

- altezza massima	Hm		
per coperture a falda		m	12,50
per coperture piane		m	10
- indice di fabbricabilità territoriale	It	m ³ /m ²	1,45
- distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di		m	5
- distanza tra le fronti: vedi art. 3 delle presenti norme di attuazione			
- percentuale minima destinata a residenza	%R		50%

2) nelle zone C2a

- altezza massima	Hm		
per copertura a falda		m	10,50
per coperture piane		m	8
- indice di fabbricabilità territoriale	It	m ³ /m ²	1,45
- distanza minima dai confini del lotto		m	5
- distanza fra le fronti: vedi art. 3 delle presenti norme di attuazione			
- percentuale minima destinata a residenza	%R		50%”

Art. 18

Modifiche all'art. 44

Zone produttive del settore secondario

1. All'articolo 44 delle norme di attuazione del piano regolatore generale il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Fatte salve tutte le altre norme, all'interno di tali zone è sempre ammessa la realizzazione autonoma di servizi di interesse collettivo quali mense, bar, ristoranti. Qualora l'area sia soggetta alla formazione di un piano attuativo, tali servizi devono essere previsti dal piano medesimo. Per quanto riguarda le aree ricadenti in zona D2a interessata da piani guida di cui all'art. 16, del piano urbanistico provinciale, le superfici che il piano guida destina a servizi, possono essere destinate alla realizzazione di quanto indicato al presente comma.”.

Art. 19

Modifiche all'art. 45

D1: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento

1. All'articolo 45 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 2, dopo le parole "D1b – zone produttive esistenti e di completamento di livello locale" sono inserite le seguenti parole: "D1c – zone produttive esistenti a Trento sud".

2. All'articolo 45 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Nelle sottozone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale D1b, l'edificazione è subordinata alla medesima disciplina delle zone D1a. In esse, oltre alle attività di cui all'articolo 44 delle presenti norme, possono insediarsi attività di deposito e magazzinaggio di beni in genere."

3. All'articolo 45 delle norme di attuazione, dopo il comma 5 è inserito il comma 6:

"6. Nelle zone D1c sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché adeguamenti necessari per la funzionalità dell'attività esistente, ivi compresa la realizzazione di volumi tecnici a tal fine strettamente necessari."

Art. 20

Modifiche all'art. 46

D2: Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto

1. All'articolo 46 delle norme di attuazione del piano regolatore generale il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Nelle sottozone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello provinciale D2a, ferma restando l'insediabilità delle attività di cui al precedente articolo 44, l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG e redatto nel rispetto dei seguenti indici:

- rapporto di copertura	Rc	50%
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60
- distanza minima dai confini del lotto:		
metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di	m	5
- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St
- altezza massima	Hm	m 12,50

In conformità a quanto previsto dall'art 16, comma 5 della L. P. 7 agosto 2003, n. 7, i piani guida già vigenti ed adottati sulla base della previgente normativa di attuazione del piano urbanistico provinciale (art. 16, comma 4, L. P. 9 novembre 1987, n. 26) mantengono la loro efficacia fino alla relativa revoca o sostituzione."

2. All'articolo 46 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 4, la locuzione "Nel caso di piani di lottizzazione già approvati, l'insediamento delle attività di cui al presente comma non comporta variante al piano medesimo" è sostituita con la seguente locuzione:

"In caso di piani di lottizzazione già approvati, l'insediamento delle attività di cui al presente comma non comporta variante al piano medesimo."

Art. 21

Abrogazione dell'art. 48

D4: Zone per laboratori di ricerca e per attività produttive ad elevato contenuto di ricerca scientifica

1. L'articolo 48 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

Art. 22

Abrogazione dell'art. 48 bis

D4a: Zone per laboratori artigianali e per servizi avanzati delle imprese

1. L'articolo 48 bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

Art. 23

Modifiche all'art. 49

Zone commerciali

1. All'articolo 49 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Sono inoltre insediabili, se funzionali e direttamente connesse con le attività principali sopra indicate, anche uffici, servizi aziendali (mensa, sala di ritrovo, bar interni e simili) per una superficie complessiva non superiore al 25% della Su totale. Tali limitazioni non valgono per gli esercizi di interesse collettivo non dipendenti da una attività principale come banche, uffici postali, bar e ristoranti. All'interno di ogni insediamento, come definito all'articolo 44, è ammessa la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi misurati al lordo delle murature e di un solaio con l'esclusione del vano scala.”.

Art. 24

Modifiche all'art. 51 bis

D6a1: Zone commerciali di nuovo impianto speciali

1. All'articolo 51 bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 2, il valore “m 12,50” è sostituito dal valore “m 14,00”.

Art. 25

Sostituzione dell'art. 53

D7: Zone terziarie e direzionali

1. L'articolo 53 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è sostituito dal seguente:

“1. Nelle zone terziarie e direzionali sono ammesse le attrezzature destinate ad ospitare attività amministrative, quali uffici, banche, esposizioni, le attrezzature ricettive e i pubblici esercizi in genere, l'artigianato di servizio, le attività di commercio al dettaglio in conformità all'art. 97, comma 2, lettera a), comma 3 e comma 5, nonché le attività culturali e di svago non moleste. Gli edifici possono essere destinati ad abitazione per una quota parte non superiore al 50% del loro volume, salvo diversa prescrizione contenuta nei commi successivi.

2. Nelle zone terziarie e direzionali, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, il PRG si attua con intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

- | | | |
|--|----|------------------------------------|
| - altezza massima | m | 16,50 |
| - distanza minima dai confini del lotto:
metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di | m | 5 |
| - distanza tra le fronti:
vedi art. 3 delle presenti norme di attuazione | | |
| - indice di fabbricabilità fondiaria con intervento diretto | If | m ³ /m ² 2,2 |
| - indice di fabbricabilità territoriale attraverso piano attuativo esteso
indicata dal PRG | It | m ³ /m ² 2,5 |

2 bis. Qualora l'utilizzazione a fini edificatori della zona D7 avvenga attraverso la predisposizione di un piano attuativo, fatta eccezione per le zone di cui al successivo comma 4, punto 4.2, tra gli indici da rispettare è aggiunto il seguente:

1. aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza: 10% della superficie territoriale.

3. L'utilizzazione edificatoria delle zone terziarie direzionali in corso di attuazione è disciplinata dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore delle presenti norme, e fino alla loro validità.

4. Nelle zone D7 di cui ai punti successivi, il PRG si attua nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

4.1. nelle zone D7 delimitate da Via Brennero, Ferrovia Trento-Malè, S.S. n° 47 della Valsugana e la zona C4 a sud, ogni intervento di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intero isolato. Il Piano attuativo suddetto dovrà rispettare i seguenti indici:

- altezza massima m 16,50
- distanza minima dai confini del lotto:
metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di m 5
- distanza tra le fronti:
vedi art. 3 delle presenti norme di attuazione
- indice di fabbricabilità territoriale lt m³/m² 2,5

4.2. nelle zone D7 individuate con apposito perimetro nella cartografia di piano, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera zona indicata dal PRG e redatto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nelle schede costituenti l'allegato 4.1 alle presenti norme. Entro dette zone non è ammessa la destinazione residenziale.

Art. 26

Introduzione dell'art. 53 bis

D7a: Zone terziarie e direzionali speciali

1. Dopo l'articolo 53 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è introdotto l'articolo 53 bis:

“Art. 53 bis - D7a: Zone terziarie e direzionali speciali

1. Nelle zone terziarie e direzionali speciali sono ammesse le attività amministrative rivolte in particolare alle attività del settore editoriale e dell'informazione e le attività ricettive.

2. Nelle zone terziarie e direzionali speciali ogni intervento di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera area definita dal PRG, nel rispetto dei seguenti indici:

- altezza massima m 12,50
- distanza minima dai confini del lotto:
metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di m 5
- indice di utilizzazione fondiaria m²/m² 0,63
- superficie permeabile %Sf 20%”.

Art. 27

Introduzione dell'art. 53 ter

D7b: Zone terziarie e direzionali sature

1. Dopo l'articolo 53 bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale si introduce l'articolo 53 ter:

“Art. 53 ter – D7b: Zone terziarie e direzionali sature

1. Sono zone in cui il processo edificatorio si considera concluso. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e demolizione con ricostruzione nel limite massimo del volume e dell'altezza esistenti. In quest'ultimo caso la distanza dai confini dovrà essere pari a metà dell'altezza delle fronti prospettanti con un minimo di m 5.”.

*Art. 28
Modifiche all'art. 54
D8: Zone per esercizi alberghieri*

1. All'articolo 54 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge provinciale 19.12.2001, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.”.

2. All'articolo 54 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le seguenti zone, il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

zone D8

- lotto minimo		m ²	1.000
- altezza massima	Hm	m	13,50
- distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di		m	5
- distanza tra le fronti: vedi art. 3 delle presenti norme di attuazione			
- indice di fabbricabilità fondiaria	lf	m ³ /m ²	2,2

zone D8a

- altezza massima	Hm	m	9,50
- distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di		m	5
- distanza tra le fronti: vedi art. 3 delle presenti norme di attuazione			
- indice di fabbricabilità fondiaria	lf	m ³ /m ²	1,1”

3. All' articolo 54 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 3 diventa comma 4 ed il comma 4 diventa comma 5.

4. All' articolo 54 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. Le zone D8b costituiscono comparti edilizi alberghieri destinati alla riqualificazione e allo sviluppo del settore ricettivo del Patto Territoriale del Monte Bondone. Fermi restando gli indici di cui al precedente secondo comma zone D8, per tali zone, alla scadenza del Patto, al fine di garantire la piena attuazione del Patto stesso, l'Amministrazione comunale può procedere alla promozione e alla formazione di comparti edificatori ai sensi dell'art. 51 della L.P. 22/91.”.

*Art. 29
Modifiche all'art. 56 bis
D11: Zone miste esistenti e di completamento*

1. All'articolo 56 bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Le zone miste sono destinate ad ospitare insediamenti per attività artigianali e commerciali. Sono inoltre insediabili se funzionali e direttamente connessi con le attività principali sopra indicate, anche uffici, servizi aziendali (mensa, sala di ritrovo,

bar interni e simili) per una superficie complessiva non superiore al 30% della superficie utile totale. Per ogni insediamento è consentita la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, misurati al lordo delle murature e di un solaio con esclusione del vano scala.”.

Art. 30
Modifiche all'art. 57
Definizione

1. All'articolo 57, comma 2, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è stralciato il seguente periodo “Qualora i medesimi edifici siano ricompresi nell'area del Patto Territoriale M. Bondone, possono essere utilizzati anche per funzioni connesse con il turismo, la ristorazione e il tempo libero, purché tali funzioni siano dichiarate coerenti con il Patto.”.

2. All'articolo 57, comma 4, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il testo del primo capoverso è sostituito con il seguente:

“ - sono ammessi spostamenti di sedime al fine del rispetto delle distanze minime dai confini e dagli edifici. Inoltre sono ammessi spostamenti di sedime al fine di allontanare l'edificio da infrastrutture viarie o ferroviarie ovvero al fine di avvicinare lo stesso agli insediamenti residenziali esistenti e comunque sempre nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali della zona;”.

3. All'articolo 57, comma 4, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al capoverso quarto la percentuale “40%” è sostituita da “60%”.

4. All'articolo 57 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunto il comma 8 nel seguente testo:

“8. In tutte le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive è ammessa la realizzazione di appostamenti fissi di caccia nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.”.

Art. 31
Modifiche all'art. 58
E1: Zone agricole di interesse primario

1. All'articolo 58, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, l'introduzione alle lettere a), b) e c) è riformulata come segue:

“1. Le zone agricole di interesse primario sono destinate all'esercizio delle attività agricole e dell'agriturismo. In esse è consentita la realizzazione di costruzioni a servizio delle imprese agricole, delle imprese zootecniche, ad esclusione delle stalle a carattere industriale, delle imprese agricole specializzate, delle imprese agricole ad indirizzo misto e delle imprese agrituristiche nel rispetto delle seguenti norme:”.

2. All'articolo 58, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, la titolazione alla lettera a) è riformulata come segue:

“a) per le imprese agricole (da intendersi come imprese viti-enologiche, frutticole, orticole, per la coltivazione di fragole e piccoli frutti):”.

3. All'articolo 58, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, alla lettera a) è soppresso il periodo:

“Il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima del 30% che comunque non può superare il limite di m³ 400 misurati al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala.”.

4. All'articolo 58, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, la titolazione alla lettera b) è riformulata come segue:

“b) per le imprese zootecniche:”.

5. All'articolo 58, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, alla lettera b) è soppresso il periodo:

“Il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima del 10%, che comunque non può superare il limite di m³ 400 misurati al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala;”.

6. All'articolo 58, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

“c) per le imprese agricole specializzate (intese come imprese florovivaistiche e imprese ittiche):

- il lotto minimo su cui calcolare l'indice non può essere inferiore a m² 5.000;
- l'indice di fabbricabilità massimo è di m³/m² 0,30;
- la distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a m 5;
- l'altezza massima è pari a m 9.

I volumi delle serre non sono conteggiati ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità.”.

7. All'articolo 58, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale sono aggiunte le seguenti lettere:

“d) per le imprese agricole ad indirizzo misto si applicano i requisiti e gli indici previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) riferibili all'attività da considerarsi prevalente; e) per le imprese agrituristiche.

L'edificazione è in ogni caso subordinata alla disciplina stabilita dalle precedenti lettere a), b), c) e d) per le diverse tipologie di imprese agricole connesse all'attività agrituristica. Si applicano in ogni caso le specifiche norme di settore dettate dalla L. P. 29.12.2001 n. 10 e relativa normativa di esecuzione.”.

8. All'articolo 58, comma 2, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il testo è integrato dal riferimento alle lettere d) ed e) ed è modificato dalla percentuale “60%” in sostituzione della “40%”.

9. All'articolo 58, il comma 5, delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

“5. E' consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso abitativo e relative pertinenze connesse con lo svolgimento delle attività agricole e agrituristiche indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1; il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto dei limiti ed alla verifica dei requisiti prescritti dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 895 dd. 23 aprile 2004 adottata in esecuzione del disposto dell'art. 19, comma 4, lettera b), della L. P. 7 agosto 2003, n. 7.”.

Art. 32

Modifiche all'art. 59

E2: Zone agricole di interesse secondario

1. All'articolo 59, l'incipit del 1° comma delle norme di attuazione del piano regolatore generale è così riformulato:

“1. Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone E1, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. In esse è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle imprese agricole, imprese zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale, imprese agricole specializzate, imprese agricole ad indirizzo misto ed imprese agrituristiche secondo le modalità operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di edifici destinati al magazzinaggio e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, purché non legati ad una singola azienda, nel rispetto dei seguenti indici:”.

Art. 33
Modifiche all'art. 61
E4: Zone a bosco

1. All'articolo 61 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, al comma 2, dopo le parole "per l'attuazione degli interventi previsti" sono aggiunte le parole "dal piano di difesa dei boschi dagli incendi".

Art. 34
Modifiche all'art. 62
E5: Zone a pascolo

1. All'articolo 62, comma 3, delle norme di attuazione del piano regolatore generale la parola "aziende" è sostituita da "imprese".

Art. 35
Modifiche all'art. 65
F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano

1. All'articolo 65, comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale si introduce una nuova specifica destinazione: "IB – istruzione di base", si modificano le destinazioni "AA – attrezzature assistenziali" in "AA – attrezzature assistenziali e convitti", "AP – attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo" in "AP – attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico", "IP – impianti tecnologici: centrali elettriche, centrali telefoniche, ecc.;" in "IP – impianti tecnologici;".

2. All'articolo 65, comma 4, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, si aggiorna il riferimento normativo alla legge provinciale con "13 dicembre 1990 n. 33" in sostituzione di "Agosto 1977 n. 15".

3. All'articolo 65, comma 5, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, l'indice di fabbricabilità fondiaria di cui alla lettera a) è ridotto a m^3/m^2 3,6.

4. All'articolo 65, comma 5, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, l'indice di fabbricabilità fondiaria di cui alla lettera b) è ridotto a m^3/m^2 2,2 e l'altezza massima è elevata a Hm m 12,50.

5. All'articolo 65, comma 6 bis, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è aggiunta la locuzione:
"Il relativo nulla osta sarà richiesto al servizio provinciale competente in materia di trasporti."

6. All'articolo 65, il comma 8, delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

"8. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 7, nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG, nonché esercizi di interesse collettivo quali bar, ristoranti, attività artigianali di servizi. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli deve rispettare lo standard minimo previsto dall'art. 24 e va comunque dimensionata in relazione all'attrezzatura progettata sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto."

7. All'articolo 65, al comma 9 bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale, l'indice di fabbricabilità fondiaria è ridotto a m^3/m^2 3,6;

è inoltre cassato il periodo:

"edificio classificato sottozona A3:

trattandosi di un edificio soggetto alla disciplina di cui all'articolo 5 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490 è equiparato alla sottozona A1;"

i riferimenti alla sottozona A3 sono sostituiti da A1.

8. All'articolo 65, è aggiunto il nuovo comma 11:

“11. Nei casi in cui le zone F siano comprese nelle zone Ais, Aie e Acc, le modalità di intervento sono quelle di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34.”.

9. All'articolo 65, è aggiunto il nuovo comma 12:

“12. L'area di Lungadige S.Nicolò, contraddistinta con apposito perimetro sulla cartografia di piano, è assoggettata alla redazione di un progetto unitario la cui approvazione è di competenza del consiglio comunale. Oltre al centro di raccolta zonale esistente, che dovrà essere indicato nel progetto unitario, in quest'area sono consentite solo opere di infrastrutturazione del territorio, previo studio di compatibilità da valutare da parte degli organi provinciali competenti riguardo alle problematiche legate alle espansioni del fiume Adige, nonché alle possibili interferenze con la viabilità provinciale. In via transitoria sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione del centro di raccolta zonale esistente.”.

Art. 36

Modifiche all'art. 66

F2: Zone destinate alla viabilità

1. All'articolo 66, il comma 5 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

“5. Gli interventi sulla viabilità che ricade all'interno dei perimetri delle zone Ais sono quelli previsti dall'articolo 32 comma 1.4 lettera q.”.

Art. 37

Introduzione dell'art. 68 bis

Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso

1. Dopo l'articolo 68 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è introdotto il seguente nuovo articolo 68 bis:

“68 bis – *Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso*

1. Le aree per discariche rifiuti inerti da demolizione e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso, individuate dal piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali e dagli stralci al piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sono riportate nella cartografia di piano con apposito perimetro e apposita sigla. Le modalità d'intervento ed i parametri urbanistico-edilizi per dette aree sono stabiliti nei relativi atti di individuazione ovvero definiti in sede di valutazione di impatto ambientale delle opere in esse previste.”.

Art. 38

Modifiche all'art. 69

G: Zone destinate ai servizi di quartiere

1. All'articolo 69, comma 1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunta la destinazione funzionale “IP – impianti tecnologici”.

2. All'articolo 69, comma 3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, l'indice di fabbricabilità fondiaria è ridotto a m^3/m^2 2,2.

3. All'articolo 69, il comma 4 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

“4. Nelle costruzioni realizzate in tali zone possono essere ospitate anche attività accessorie e funzionali alla specifica destinazione di PRG quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili; sono inoltre insediabili esercizi di interesse collettivo quali bar, ristoranti, attività artigianali di servizi.”.

2. All'articolo 72 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è inserito il comma 2 bis nel seguente testo:

“2 bis. In alternativa agli interventi di ampliamento cui al precedente comma 2, nelle zone H2 individuate con apposito perimetro sulla cartografia di piano, è consentito, sempre per una sola volta, la realizzazione di un nuovo edificio, oltre a quello esistente, ad esclusiva destinazione residenziale. La nuova volumetria ammessa è quella corrispondente al valore minore tra quello della volumetria fuori terra dell'edificio esistente ed il valore di 1.200 m³ sempre fuori terra. Nel caso di edifici già oggetto di ampliamento ai sensi del precedente comma 2, avvenuto in data anteriore a quella di approvazione della Variante 2004, dalla volumetria del nuovo edificio dovrà essere detratto l'ampliamento già effettuato. La realizzazione del nuovo edificio dovrà garantire il rispetto dei parametri edilizi di cui al precedente comma 2. E' consentita la realizzazione di volumi completamente interrati che non possono eccedere il 40% del volume fuori terra e la cui altezza netta interna non superi i metri 3,00.”.

3. All'articolo 72 delle norme di attuazione del piano regolatore generale il comma 3 è sostituito con il seguente:

“3. Ai fini di un riordino urbanistico e di una migliore valorizzazione del verde, è sempre ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi diversi esistenti sul lotto. Negli interventi di demolizione e ricostruzione e aumento di volume non è consentito suddividere l'edificio esistente in più edifici distinti. Per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente comma 2 bis, il nuovo edificio dovrà essere posizionato nelle immediate vicinanze dell'edificio esistente.”.

*Art. 42
Sostituzione dell'art. 76
BPT: Biotopi*

1. L'articolo 76 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è sostituito con il seguente:

“Art. 76 – *RNP, RL: Riserve naturali provinciali e riserve locali*

1. Le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono indicate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano come risulta nel seguente elenco nel quale è indicata, a titolo orientativo, anche la superficie di ciascuna di esse:

RNP1 - Riserva naturale provinciale Monte Barco	ha	3
RNP2 - Riserva naturale provinciale Torbiera delle Viote	ha	25
RNP3 - Riserva naturale provinciale Stagni della Vela	ha	130
RNP4 - Riserva naturale provinciale Foci dell'Avisio	ha	49
RL1 - Riserva locale Gorghe	ha	1
RL2 - Riserva locale Palù	ha	3
RL3 - Riserva locale Val di Gola	ha	241
Totale		ha 452

2. Qualsiasi intervento o modifica del territorio all'interno delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali, delimitate ma non istituite, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. Per le riserve naturali provinciali e le riserve locali la cui istituzione, rispettivamente con deliberazione della Giunta provinciale e del Consiglio comunale, avvenga successivamente all'approvazione della variante 2004 prevalgono le norme contenute nei rispettivi atti istitutivi.

3. Nelle riserve naturali provinciali (n. 1, 2 e 4 di cui al precedente comma 1) si applicano i vincoli e le prescrizioni contenute nei rispettivi atti istitutivi approvati ai sensi della L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.”.

Art. 43
Introduzione dell'art. 76 bis
SIC: Siti di Importanza Comunitaria

1. Dopo l'articolo 76 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è introdotto il seguente nuovo articolo 76 bis:

"76 bis – SIC: Siti di Importanza Comunitaria

1. I SIC sono indicati con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano come risulta nel seguente elenco:

SIC1 - Burrone di Ravina (Val Gola)

SIC2 - Doss Trento

SIC3 - Foci dell'Avisio

SIC4 - Gocciadoro

SIC5 - Monte Barco e Monte della Gallina

SIC6 - Stagni della Vela – Soprasasso

SIC7 - Torbiera delle Viote

SIC8 - Tre Cime Monte Bondone

Nei Siti di Importanza Comunitaria si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al D.P.R. 357/97. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto che abbia incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nei Siti di Importanza Comunitaria che ricadono entro i perimetri delle riserve naturali provinciali prevalgono le misure di salvaguardia e di tutela individuate nelle rispettive deliberazioni di istituzione della Giunta provinciale. Nei Siti di Importanza Comunitaria che non coincidono con le riserve naturali provinciali istituite con deliberazione della Giunta provinciale si applicano le misure di salvaguardia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 2956."

Art. 44
Introduzione dell'art. 76 ter
APF: Aree di protezione fluviale

1. Dopo l'articolo 76 bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale è introdotto il seguente nuovo articolo 76 ter:

"Art. 76 ter – APF: Aree di protezione fluviale

1. Le aree di protezione fluviale sono individuate con apposito perimetro e simbolo sulla cartografia di PRG.

2. In tali aree valgono i criteri per l'esercizio della tutela ambientale lungo le rive dei fiumi e dei torrenti definiti dall'appendice B 2.8 del PUP. In queste aree sono sempre consentiti gli interventi finalizzati alla conservazione, recupero naturalistico e valorizzazione ambientale secondo i principi di continuità e di naturalità.

3. Nelle zone E4 – zone a bosco, E6 – zone improduttive, F1-VP – zone a verde pubblico, gli interventi ammessi sono coerenti con i criteri di conservazione, recupero naturalistico e valorizzazione ambientale.

4. Nelle altre zone eventualmente ricadenti entro i perimetri delle aree di protezione fluviale, gli interventi ammessi sono subordinati alla realizzazione di adeguate misure di mitigazione ambientale.

5. E' consentito il cambio di coltura in un'ottica di recupero del paesaggio storico. Il taglio della vegetazione e i movimenti di terra sono consentiti ai soli fini della sicurezza idraulica."

Art. 45
Introduzione dell'art. 76 quater
Ambiti fluviali di interesse ecologico

1. Dopo l'articolo 76 ter di cui al precedente articolo 44, è introdotto il seguente nuovo articolo 76 quater:

“Art. 76 quater – *Ambiti fluviali di interesse ecologico*

1. Allo scopo di garantire o recuperare la funzionalità ecologica delle fasce riparie dei corsi d'acqua deve essere garantita la coerenza con gli ambiti fluviali di interesse ecologico come delimitati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 33 delle relative norme di attuazione.

2. Fatta salva la distanza di metri dieci dal limite del demanio idrico provinciale, come definito dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico-forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi eventualmente esistenti, e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. È ammessa altresì la realizzazione di nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso sia funzionale alle eventuali zone destinate alla valorizzazione didattica degli ambiti fluviali di interesse ecologico.

3. In tali ambiti non sono consentiti movimenti di terra e attrezzature che possono alterare sotto il profilo idrobiologico l'ambiente del corso d'acqua.

4. Negli ambiti fluviali di interesse ecologico e nelle aree di protezione fluviale di cui all'art.76 ter, l'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico di cui agli artt. 16, 17 e 32 delle norme tecniche di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 46
Modifiche all'art. 79
Aree di tutela ambientale

1. All'articolo 79, dopo il comma 1, delle norme di attuazione del piano regolatore generale è introdotto un ulteriore comma nel testo seguente:

“2. Nella cartografia di piano che definisce le aree di tutela ambientale sono evidenziati anche i perimetri dei beni ambientali individuati ai sensi dell'art. 94 della L.P. 22/91.”.

Art. 47
Modifiche all'art. 83
Fasce di rispetto

1. All'articolo 83, comma 2, delle norme di attuazione del piano regolatore generale il primo periodo è così integrato:

“è consentita inoltre la realizzazione di eventuali sporgenze degli edifici, quali balconi scoperti, pensiline e gronde, purchè l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a m 1,50 e sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a m 3,50.”.

2. All'articolo 83 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 3 è riformulato come segue:

“3. Fasce di rispetto dei cimiteri: sono indicate nella cartografia di piano con una prima fascia fino a metri 25 e una seconda fascia oltre i metri 25. Gli interventi ammessi, compatibilmente con la disciplina di zona, sono quelli consentiti con deliberazione della

giunta provinciale. Laddove la fascia di rispetto è unica gli interventi ammessi sono quelli definiti per la fascia dei primi 25 metri.”.

3. All’articolo 83 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 5 è riformulato come segue:

“5. Fasce di rispetto dei laghi: sono individuate nella cartografia di piano. In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. E’ ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti, al solo fine di garantirne la funzionalità, nella misura massima del 10% del volume esistente misurata fuori terra, qualora la destinazione di zona lo consenta.”.

4. All’articolo 83 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, il comma 6 è completato dal seguente testo;

“Nel caso in cui i corridoi ambientali si sovrappongano a zone di tutela assoluta di pozzi e sorgenti e per il rispetto e la protezione idrogeologica, e quindi su zone incompatibili con l'utilizzo a parcheggio se non protetto con adeguata impermeabilizzazione, si limita il corridoio ad una alberatura ad alto fusto, da definire in accordo con gli uffici comunali competenti, lungo il confine del lotto.”.

5. All’articolo 83 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunto il comma 7 nel seguente testo:

“7. Fasce di rispetto per gli elettrodotti: all’interno delle fasce di rispetto, da determinarsi ai sensi dell’allegato C del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, per ogni nuova edificazione che comporti la permanenza di persone non inferiore a quattro ore, deve essere puntualmente verificato il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003.”.

6. All’articolo 83 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunto il comma 8 nel seguente testo:

“8. Aree di isodanno: sono individuate nella cartografia di piano con apposito perimetro e sigla. Sono le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio ricadenti all’interno di dette aree sono soggette al parere tecnico del Comitato Tecnico Amministrativo della Provincia autonoma di Trento che si esprimerà sulla base dell’istruttoria tecnica curata dall’Ufficio Prevenzione incendi cui dovranno essere inviate le richieste di parere.”.

7. All’articolo 83 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunto il comma 9 nel seguente testo:

“9. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua: per la larghezza di dette fasce e per la relativa disciplina si rinvia alle norme in materia di rispetto dei corpi idrici.”.

Art. 48

Introduzione dell’art. 83 bis Impianti di distribuzione di carburante

1. Dopo l’articolo 83 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è introdotto il seguente nuovo articolo 83 bis:

“Art. 83 bis – *Impianti di distribuzione di carburante*

1. Nelle fasce di rispetto stradale, nonché nelle aree ricomprese nelle zone D, E, F4 e H è ammessa la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante, alle seguenti condizioni:

- a) gli impianti devono essere prospicienti la viabilità del PRG;
- b) l’occupazione di area deve avere una profondità massima di 40 metri a partire dal ciglio stradale;
- c) l’altezza massima dei manufatti è di metri 5;
- d) la superficie utile lorda massima dei manufatti è di m² 200.”.

Art. 49

Abrogazione dell'art. 84

Aree ad elevata pericolosità geologica, aree di controllo geologico e aree senza penalità geologiche

1. L'articolo 84 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

Art. 50

Modifiche all'art. 84 ter

Aree con problemi di inquinamento dei terreni e delle acque

1. L'articolo 84 ter delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

“1. Negli elaborati di PRG sono individuate le seguenti aree:

- area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a Nord della città di Trento;
- aree soggette a bonifica ambientale.

2. L'area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a Nord della città di Trento è individuata nell'apposita cartografia di PRG. Gli interventi ammessi dalla disciplina di PRG sono subordinati alla presentazione di una relazione idrogeologica corredata da una valutazione certificante la qualità dei suoli e delle acque anche sulla base di apposite analisi chimiche e fisiche. La valutazione andrà espressa in relazione al tipo di intervento edilizio e/o urbanistico, indicando puntuali prescrizioni operative sulle modalità di scavo e di smaltimento del materiale e delle acque di risulta. Lo studio dovrà inoltre indicare tutti gli interventi sia preventivi che in corso d'opera necessari a ripristinare la qualità ambientale dell'area.

3. Le aree soggette a bonifica ambientale, individuate nell'elaborato denominato “PRG – Appendice tecnica – anagrafe dei siti da bonificare”, sono aree o porzioni di territorio delle quali è stato accertato lo stato di inquinamento ai sensi ed agli effetti delle norme vigenti in materia. Tali aree possono rappresentare centri di pericolo per l'ambiente circostante. In tali aree il rilascio della concessione edilizia, dell'autorizzazione edilizia, della presa d'atto conseguente la presentazione della denuncia di inizio attività, il rilascio della conformità urbanistica legata alle opere pubbliche ovvero l'approvazione di piani attuativi, è subordinato alla bonifica dell'area oggetto di intervento, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Fino alla bonifica sono ammessi soltanto gli interventi necessari per la messa in sicurezza.”

Art. 51

Modifiche all'art. 86

Utilizzazione degli edifici esistenti

1. All'articolo 86, comma 2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è aggiunto il seguente periodo:

“Sono ammessi in tal caso interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.”

Art. 52
Modifiche all'art. 87
Interventi di recupero sottotetti

1. L'articolo 87 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

“1. Fermo quanto disposto per le zone B1 dall'art. 37 comma 2 lettera b), per gli edifici esistenti alla data del 14 marzo 2002 nell'ambito delle medesime zone, nonché delle B2, B3, B3a, B4, H2 e D (limitatamente per queste ultime agli edifici destinati alla data di adozione della Variante 2001 a residenza), nelle sottozone Acc2a e Acc2b della città consolidata e per gli edifici classificati Aie per i quali è ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia con risanamento conservativo delle fronti di pregio, è consentita la sopraelevazione al fine di ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti. E' esclusa la possibilità di sopraelevare sulla scorta della presente disposizione i fabbricati per i quali si prevedano interventi di demolizione e ricostruzione.

2. La sopraelevazione è consentita per una sola volta alle seguenti condizioni:

a) la zona sia adeguatamente urbanizzata in relazione all'intervento edilizio previsto tanto sotto il profilo della viabilità quanto sotto il profilo delle reti tecnologiche. La dirigenza comunale provvederà ad individuare con specifica determinazione le zone, all'interno di quelle indicate nel comma 1, in cui, per lo stato di urbanizzazione esistente o di progetto, è possibile dar corso agli ampliamenti di sopraelevazione o in via diretta o in esito agli accertamenti da effettuarsi dagli uffici comunali in sede di richiesta di concessione edilizia. Tale determinazione, che dovrà essere adottata entro 6 mesi dalla approvazione definitiva della Variante 2001 e che potrà essere sempre aggiornata in relazione a nuovi studi e ai programmi di urbanizzazione dell'Amministrazione, farà riferimento ad ambiti territoriali delimitati sulla base della viabilità d'accesso e terrà conto della volumetria di PRG espressa nell'ambito medesimo, sulla scorta della verifica dei seguenti rapporti:

- tra volumetria di piano e dimensione della sezione stradale della viabilità d'accesso;

- tra volumetria di piano e stato delle reti fognarie, di quelle per lo smaltimento delle acque bianche, dell'acquedotto e del sistema di depurazione;

b) la sopraelevazione è ammessa fino a un massimo di m 2,20 misurati all'imposta del tetto e l'altezza massima, ad eccezione delle zone Acc2a, Acc2b, Aie e C1 per le quali non è specificata, non deve essere superata in misura superiore a m 0,50. Fermo restando il limite massimo di m 2,20 sopra riportato, non vi sono limiti rispetto all'altezza massima di zona qualora la sopraelevazione non superi i m 0,80. In ogni caso sono consentite misure maggiori per la realizzazione di eventuali portefinestre di accesso ai balconi limitatamente alle dimensioni strettamente necessarie; a questo scopo è ammessa anche la realizzazione di abbaini;

c) anche nell'ipotesi di sopraelevazione non in allineamento con le murature perimetrali deve essere mantenuta una coerenza architettonica complessiva per l'intero edificio oggetto di sopraelevazione; le falde di copertura devono avere pendenze riferibili al contesto edilizio dell'intervento;

d) la distanza della parte sopraelevata con le pareti di edifici prospicienti non può essere inferiore a metri 10; tuttavia tale distanza può essere quella prevista dall'articolo 73 del codice civile nei seguenti casi:

- qualora le pareti esistenti e di progetto non siano finestrate;

- qualora la sola parte sopraelevata non presenti pareti finestrate e la sopraelevazione non superi i metri 0,50.

3. Sino alla approvazione della determinazione di individuazione di cui alla lettera a), o dei suoi aggiornamenti, per gli edifici esistenti nell'ambito delle zone B1, B2, B3, B3a, B4, H2, Acc2a, Acc2b, Aie soggetti a ristrutturazione edilizia con risanamento conservativo delle fronti e nelle zone D limitatamente agli edifici attualmente destinati in modo prevalente a residenza, si applicano le disposizioni a queste ultime specificamente dedicate.

4. Nelle zone C, limitatamente a quelle interessate da piani attuativi già approvati al 31.12.2001 e per i soli edifici esistenti alla data di approvazione dei suddetti piani, la sopraelevazione è ammessa alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1.”.

Art. 53

Modifiche all’art. 100

Dotazione minima di parcheggi pertinenziali e norme per la loro realizzazione

1. L’articolo 100 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformulato come segue:

“1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie e la presentazione di denunce di inizio attività per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o cambi di destinazione d’uso di edifici destinati ad ospitare strutture commerciali, è soggetto al rispetto delle prescrizioni in materia di “dotazione di parcheggi pertinenziali” stabilite dalla legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 e successive modificazioni e dai provvedimenti attuativi della medesima tempo per tempo vigenti, attualmente dalla delibera di Giunta provinciale 16 febbraio 2001 n. 340 e successive modificazioni, in conformità anche a quanto stabilito dall’articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 espressamente richiamato dall’articolo 24, comma 1, delle presenti norme.”.